

REPUBBLICA DI SAN MARINO

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO DEL LAVORO.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'art.17 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31;
Vista la Delibera del Congresso di Stato n.104 del 4 maggio 1998;
valendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art. 1

(Definizione. di Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria si prefigge, attraverso la valutazione periodica dei lavoratori, l'obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori e prevenire le malattie correlate al lavoro.
2. La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso:
 - a) la valutazione dei rischi professionali attraverso una analisi dei fattori di rischio e della modalità di esposizione;
 - b) accertamenti sanitari comprendenti visite mediche, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche;
 - c) l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici;
 - d) l'approfondimento epidemiologico con l'elaborazione dei dati risultanti dagli accertamenti sanitari, in applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31.
3. Il medico del lavoro dopo aver considerato i risultati della valutazione dei rischi e gli idonei controlli ambientali orienterà gli accertamenti sanitari tenendo in giusta considerazione le eventuali ipersensibilità individuali, i rischi multifattoriali presenti a livelli espositivi modesti e gli effetti a lungo termine, valutando anche l'opportunità di effettuare gli accertamenti sanitari per esposizioni al di sotto del limite previsto.

Art. 2

(Modalità di effettuazione della Sorveglianza Sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 17 della Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dal medico del lavoro, nei casi previsti dai Decreti Reggenziali e da effettuarsi in territorio.

2. I protocolli da adottare per la sorveglianza sanitaria in relazione ai diversi rischi espositivi sono contenuti in Decreti Reggenziali.
3. Il medico del lavoro comunica periodicamente al Servizio Igiene Ambientale i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti attraverso riepiloghi di dati anonimi collettivi.
4. E' vietato ogni uso delle informazioni raccolte durante gli accertamenti sanitari preventivi e periodici difforme dalle finalità di tutela delle condizioni di benessere fisico e psichico dei lavoratori.

Art. 3
(Idoneità al lavoro)

1. Al fine di una maggior tutela dei lavoratori l'Istituto per la Sicurezza Sociale istituisce un adeguato Servizio Specialistico di medicina del lavoro per fornire prestazioni a pagamento al datore di lavoro.
2. Il medico del lavoro del Servizio Specialistico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale esegue gli accertamenti prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni cambio di settore di appartenenza.

Art., 4
(Medico del lavoro)

1. Medico del lavoro: è medico in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in clinica del lavoro,
 - b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Possono altresì esercitare le funzioni di medico del lavoro:

- per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i medici sammarinesi iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla lettera a).

Coloro che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a completare il corso di specializzazione suddetto, continuando nel contempo a svolgere la funzione di medico del lavoro. In tale caso è fatto obbligo al medico del lavoro di sottoporre all'approvazione del Servizio Igiene Ambientale le scelte relative alla sorveglianza sanitaria operate nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. All'interno della stessa azienda chi svolge le funzioni di medico del lavoro non può essere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'articolo 10 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31 .

Art. 5

(Provvedimenti medico-legali)

1. Nel caso in cui un lavoratore venga ritenuto affetto da una malattia professionale che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa, il medico provvede alla denuncia ai sensi delle leggi vigenti, curando la trasmissione, alla Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali, delle informazioni utili a motivare il giudizio sullo stato di salute del lavoratore dandone altresì comunicazione al datore di lavoro e al Servizio Igiene Ambientale.
2. Il Servizio Igiene Ambientale provvede ai sensi del Titolo VII della Legge 18 Febbraio 1998, n. 31.
3. E' fatto obbligo a tutti i medici, pubblici e privati che ne vengono a conoscenza di denunciare al Servizio Igiene Ambientale sospette patologie correlabili con il lavoro.

Art. 6

(Elenco medici abilitati)

1. Presso il Servizio Igiene Ambientale è istituito un apposito elenco pubblico dove dovranno essere iscritti coloro che sono abilitati ad esercitare le funzioni di medico del lavoro.

Art. 7

(Verifiche)

1. Dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere svolta una verifica fra le Parti sociali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 maggio 1998/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alberto Cecchetti - Loris Francini

II SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari